

Legge del 28 febbraio 1986, n. 41

Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1986, n. 49 S.O. n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 86)

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Titolo I - Disposizioni di carattere finanziario

Articolo 1: [Disposizioni finanziarie]

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1986 resta determinato in termini di competenza in L. 163.622 miliardi comprese L. 24.887 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' art. 11 della L. 5 agosto 1978, n. 468, ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a L. 3.350 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1986, nonche` le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in L. 212.985 miliardi per l'anno finanziario 1986.
2. Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'art. 10, comma 6 e 7, e dell' art. 17, comma 3, della L. 5 agosto 1978, n. 468, nonche` le emissioni effettuate per la sostituzione dei Buoni ordinari del Tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
3. Per l'esercizio 1986, le facolta` di cui agli artt. 7, 9 e 12, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 468 non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli di bilancio le cui disponibilita` siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non e` altresì` consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.
4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1986, nonche` le economie che dovessero realizzare a valere sul capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e sulla categoria VI (interessi) per il triennio 1986-1988, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di competenza dal precedente comma 1 del presente articolo.
5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' art. 10 della L. 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1986, restano determinati in L. 36.644,7 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in L. 17.677,9 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.
7. Ai sensi dell' art. 19, quattordicesimo comma della L. 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1986 e triennio 1986-1988 sono quelle indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
8. e` fatta salva la possibilita` di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell' art. 7 della L. 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

Titolo I - Disposizioni di carattere finanziario

Articolo 2: [Relazione del Ministero delle finanze]

[1. Il Ministro delle finanze ogni anno, unitamente allo stato di previsione del Ministero, presenta una relazione che valuti le conseguenze finanziarie, in termini di perdita di gettito, di ogni disposizione legislativa o regolarmente introdotta nel corso dell'esercizio e avente per oggetto alleggerimenti fiscali.

2. La relazione deve indicare la natura delle esenzioni, i soggetti e le categorie dei beneficiari e gli obiettivi perseguiti con l'introduzione degli alleggerimenti fiscali.

3. in sede di prima applicazione del presente articolo, la relazione di cui al comma 1 riguarderà tutte le disposizioni introdotte a partire dall'inizio della nona legislatura.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 11, L. 23.08.1988, n. 362 (G.U. 25.08.1988, n. 199).

Titolo II - Disposizioni in materia di entrate

Articolo 3: [Imposta locale sui redditi e imposta locale sulle persone fisiche]

1. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1986:

l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e` stabilita nella misura unica del 16,2 per cento e il relativo gettito, al netto di un ammontare pari al 12,6 per cento dei versamenti effettuati nell'ambito della Regione siciliana attribuito direttamente alla Regione stessa dalle Sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, rimane acquisito al bilancio dello Stato;

il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97 e dal decreto legge 23 dicembre 1977, n. 936 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38 deve essere effettuato nella misura del 92 per cento.

2. Il versamento d'acconto dell'imposta locale sui redditi, dovuto per il periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1986, deve essere effettuato per un ammontare complessivo pari al 92 per cento dell'imposta locale sui redditi e della addizionale straordinaria a tale imposta, istituita dall' art. 4 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52 relative al periodo di imposta precedente.

3. A decorrere dal 1 gennaio 1986:

la ritenuta di cui al primo comma dell' art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicabile sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente al 1 gennaio 1984, nelle misure del 10 e del 20 per cento, e` elevata, rispettivamente, al 10,8 e al 21,6 per cento; la ritenuta di cui al penultimo comma dell'art. 27 dello stesso decreto e` elevata al 32,4 per cento;

la misura della tassa erariale di cui all'art. 5, trentunesimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e` pari a quella stabilita per l'anno 1985. I proventi derivanti dagli aumenti disposti con l' art. 2 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52 continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato e l'ammontare di tali aumenti continua a non influire su quello della corrispondente tassa regionale. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1986 in misura inferiore, debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalita` che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. (1)

(1) E' costituzionalmente illegittimo il presente comma, secondo capoverso, secondo periodo, nella parte in cui dispone che i proventi derivanti dagli aumenti disposti dall' art. 2, D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni,

dalla L. 26 febbraio 1982, n. 52 continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato (C. cost. 25.02.1987, n. 61, G.U. 11.03.1987, n. 11, Prima Serie Speciale).

Titolo II - Disposizioni in materia di entrate

Articolo 4: [Tasse scolastiche ed universitarie]

1. Le tasse scolastiche ed universitarie sono determinate secondo le disposizioni di cui ai successivi commi, ferme restando le norme che prevedono la dispensa dal pagamento e le disposizioni previste in materia di diritto allo studio.

2. Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse:

gli studenti che ricadono nelle condizioni di cui all'art. 28, comma 4, della presente legge;

gli studenti che, nelle istituzioni di cui alle lett. B) e C) dell'allegata tabella E, abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;

gli studenti che abbiano conseguito con una media sessanta sessantesimi il titolo di studio secondario richiesto per la immatricolazione ad un corso di studio universitario, relativamente al pagamento della tassa di immatricolazione e di iscrizione al primo anno;

gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studio conseguendo una votazione media di ventotto trentesimi.

3. Non può comunque fruire della dispensa dal pagamento delle tasse erariali lo studente universitario o assimilato il cui reddito familiare sia superiore di tre volte ai limiti di reddito stabiliti dal successivo art. 28, comma 4.

4. Le misure degli aumenti disposte con il presente articolo sono indicate nella allegata tabella E. Gli aumenti non si applicano agli studenti fuori corso che esercitano attività lavorative.

5. Il requisito di lavoratore studente è attestato dall'interessato con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 2 del presente articolo si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

7. A decorrere dall'anno finanziario 1987, una somma annua non inferiore a L. 200 miliardi è destinata alla copertura degli oneri finanziari relativi alla realizzazione di un programma di opere di edilizia scolastica finalizzate prioritariamente alla eliminazione dei doppi turni e degli edifici impropri, per un ammontare di 4.000 miliardi nel triennio 1986-1988, da finanziare con le norme disciplinanti la finanza locale per gli anni 1986 e successivi.

8. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.

Titolo III - Disposizioni in materia di finanza regionale e locale

Articolo 5: [Disposizioni finanziarie]

1. Ai fini della quantificazione per l'anno 1986 del fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15% dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lett. a) del comma 1 del predetto articolo 8, elevata al 30,45% ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell' art. 8 della L. 26 aprile 1982, n. 181.

2. Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive L. 531.771.982.000 ai sensi del comma 5 dell' art. 9 della L. 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall' art. 27 quater del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51.

3. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del comma 1 del precedente articolo, e` comprensivo delle somme di cui alle lett. a) e b) del comma 2 dell' art. 8 della L. 26 aprile 1982, n. 181.

4. Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di bolzano, ai sensi dell' art. 5 della L. 29 luglio 1975, n. 405, dell' art. 103 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, dell' art. 10 della L. 23 dicembre 1975, n. 698 e dell' art. 3 della L. 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte, per l'anno 1986, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1985 maggiorate del 6%.

5. Per l'anno 1986, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e` stabilito in L. 4.292 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell' art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'art. 27- quater del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51.

6. Il predetto importo di L. 4.292 miliardi e` finanziato per L. 531.771.982.000 e per L. 88.614.319.000 mediante riduzione rispettivamente, dei fondi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ai sensi dell' art. 9 della L. 10 aprile 1981, n. 151.

7. Fermo restando quanto disposto dall' art. 6 della l. 10 aprile 1981, n. 151, circa l'obbligo delle aziende di trasporto pubblico locale di coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verra` stabilita annualmente, per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale, con decreto del Ministro dei trasporti, nonche` l'obbligo degli enti locali e dei loro consorzi di provvedere alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilita` di rimborso da parte dello Stato, a partire dal 1 febbraio 1986 le tariffe minime di cui alla lett. b) dello stesso art. 6 non possono prevedere per il biglietto di corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a L. 600 nelle citta` con oltre 300.000 abitanti e a L. 500 nelle altre citta`. il prezzo di ciascuno abbonamento - compresi quelle speciali per lavoratori e studenti - deve essere rapportato a tali tariffe minime.

8. Le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili sono tenute a calcolare ogni anno parametri di produttivita`, secondo criteri stabiliti per ciascun settore con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentita la Cispel, facendo riferimento ai conti consuntivi dell'esercizio precedente ed a confrontare tali parametri con quelli medi relativi al triennio che precede il consuntivo esaminato.

9. Il suddetto confronto e la verifica del rispetto delle condizioni indicate nel comma precedente dovranno essere attestati in una relazione che il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell' art. 27 nonies del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni nella L. 26 febbraio 1982, n. 51 presentera` all'ente proprietario. I piu` significativi parametri di produttivita` identificati nel decreto di cui al comma precedente dovranno essere pubblicati a cura delle aziende entro il 31 marzo di ogni anno su tre quotidiani di cui uno ad edizione locale.

10. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 17 e` prorogato al 31 dicembre 1986 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino - Alto Adige, nonche` delle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Il termine di cui all' art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, e` prorogato al 31 dicembre 1986. Per il 1986 l'ammontare dell'erogazione e` pari a quella spettante per l'anno 1985, maggiorata del 6%.

12. Il termine di cui all' art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facolta` per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute alle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e` prorogato al 31 dicembre 1986.

13. Per l'anno 1986 le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi agli attributi in quota fissa alla regione di Trentino - Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1985, aumentate del 6%.

14. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi gia` attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1986 in conformita` a quanto disposto dall'art. 78 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

15. Per l'anno 1986 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985, ai sensi del comma 5 dell' art. 4 della L. 22 dicembre 1984, n. 887, aumentate del 6%; in caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della L. 17 maggio 1983, n. 217 , le predette somme, e quelle di cui al successivo comma sono attribuite alle rispettive regioni.

16. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi e` attribuito dall'Amministrazione finanziaria per l'anno 1986 alle regioni a statuto ordinario l'importo di L. 139 miliardi da ripartirsi in proporzione alle somme attribuite ai sensi del comma 6 dell' art. 4 della L. 22 dicembre 1984, n. 887; alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985 ai sensi del comma 6 del predetto art. 4, aumentate del 6%.

17. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della predetta L. 22 dicembre 1984, n. 887 aumentate del 6%. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e` effettuata secondo le modalita` e i criteri stabiliti per l'anno 1985.

18. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e` altresì` attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di L. 26.500 milioni (1) da ripartire in quote uguali tra le singole camere.

19. Per il 1986 il diritto annuale - istituito con D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51 con gli aumenti previsti dal D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131 , dalla L. 2 dicembre 1983, n. 730, e dalla L. 22 dicembre 1984, n. 887 - e` fissato, a carico di tutte le ditte che svolgono attivita` economica, iscritte o le cui domande di iscrizione sono annotate sugli albi e sui registri tenuti dalle predette camere, nella misura massima consentita dalle leggi suddette, aumentata del 6%, con arrotondamento per eccesso alle L. 1.000.

20. Le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla L. 27 dicembre 1983, n. 730 sono aumentate del 20%, con arrotondamento per eccesso alle L. 1.000, ad eccezione di quelle, sub nn. 3 e 13, di cui all'allegato al D.L. 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 1978, n. 49, che vengono così` modificate nella parte dispositiva:

Voce 3:

diritto di richiesta	L.	10.000;
per ogni nominativo fino a 500	L.	200;
per ogni ulteriore nominativo	L.	100.

Voce 13:

visura del primo nominativo	L.	5.000;
-----------------------------	----	--------

per visura di ogni ulteriore nominativo la tariffa e` pari al 40% di quella del primo nominativo.

21. La voce integrativa prevista dall'ultimo comma, dell' art. 8 della L. 27 dicembre 1983, n. 730, viene così` modificata nella parte dispositiva:

diritto di richiesta	L.	10.000;
per ogni nominativo fino a 500	L.	400;
per ogni ulteriore nominativo	L.	300.

22. Il diritto fisso, da ultimo disciplinato del comma 8, lett. a), dell' art. 29 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131 , e` stabilito in L. 100.000.

23. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente L. il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro e per gli affari regionali, nomina un commissario ad acta per la predisposizione dei conti consuntivi della regione Calabria relativi ai primi due esercizi finanziari. Il commissario, che utilizzerà le strutture della regione, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla nomina, una relazione sulle carenze contabili - amministrative della regione Calabria.

(1) n. D.R. - Tale contributo e' determinato per il 1992 in lire 40.500 milioni:

- dall' art. 16, comma 4, del DL 20.01.92, n. 11 - decaduto
- reiterato dall'art. 19 comma 4, del DL 17.03.92, n. 233 - decaduto
- reiterato dall' art. 19, comma 4, del DL 20.05.92, n. 289 - decaduto
- reiterato dall' art. 18, comma 4, del DL 20.07.92, n. 342 - decaduto
- reiterato dall' art. 11, comma 4, del DL 18.09.92, n. 382 - decaduto
- reiterato dall' art. 11, comma 4, del DL 19.11.92, n. 440 - decaduto
- reiterato dall' art. 12, comma 4, del DL 18.01.93, n. 8.

Titolo IV Disposizioni in materia di personale

Articolo 6: [Spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici dei personali di ruolo e non di ruolo]

1. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, dalle aziende di Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unita` sanitarie locali, dalle societa` e dai consorzi di diritto privato di cui il capitale sia interamente posseduto da regioni o da enti locali, dai consorzi amministrativi cui partecipino regioni o enti locali, dalle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, dovuti a variazioni dell'indennita` integrativa speciale, all'attribuzione di classi e scatti di stipendio e a qualsiasi altro titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare, rispettivamente, il 6, il 5 ed il 4% degli oneri sostenuti nell'anno immediatamente precedente per stipendi, indennita` integrativa speciale, tredicesima mensilita` ed ogni altro assegno comunque denominato, escluse le quote di aggiunta di famiglia e le indennita` di missione e di trasferimento.

2. Ai fini di quanto disposto dall' art. 15 della L. 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1986, 1987 e 1988, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1985-1987 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome, resta determinata nelle somme seguenti: anno 1986: miliardi 350; anno 1987: miliardi 350; anno 1988: miliardi 350, le quali potranno essere integrate con le economie che, rispetto agli aumenti di cui al precedente comma 1, potranno essere reperite in sede di contrattazione per i rinnovi contrattuali.

3. Le somme di cui al precedente comma sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni del bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.

5. A decorrere dall'anno 1987 nei bilanci dello Stato, delle Aziende autonome e dei singoli enti che rientrano nei comparti di cui alla L. 29 marzo 1983, n. 93 e` iscritto un fondo di incentivazione da destinare alla promozione di una piu` razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonche` a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi.

6. Per il personale delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' iscritto per gli anni 1987 e 1988 un fondo di incentivazione in misura pari rispettivamente a L. 470 miliardi e a L. 500 miliardi.

7. Gli accordi contrattuali potranno prevedere rivalutazioni dei trattamenti economici accessori, solo se diretti ad incentivare la produttivita` individuale del gruppo obiettivamente e rigorosamente rilevata dal Dipartimento per la funzione pubblica, fermo restando che alle spese relative si dovra` far fronte con le medesime disponibilita` e nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti commi.

8. Tutte le indennita`, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, con esclusione della tredicesima mensilita` e di eventuali altre mensilita` per le categorie che le percepiscono, comprensivi, per disposizioni di legge od atto amministrativo previsto dalla legge, o per disposizione contrattuale, di una quota di indennita` integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, o dell'indennita` di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti per gli anni 1986, 1987 e 1988 nella stessa misura dell'anno 1985, salva l'applicazione del disposto di cui al precedente comma.

9. Le indennita` di missione e trasferimento, le indennita` sostitutive dell'indennita` di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti e con le modalita` previsti dalle disposizioni in vigore.

10. Per l'anno 1986 alle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale, della cessata Cassa del Mezzogiorno, alle Aziende di Stato, agli enti pubblici, con l'esclusione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Commissione nazionale per le societa` e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attivita` creditizie, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, alle unita` sanitarie locali, alle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa, e` fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale. Sono escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1985 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1985 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Il divieto di assunzione non si applica agli enti locali della Sardegna che hanno avuto competenze trasferite successivamente al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed al D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

11. Non rientrano nel divieto di cui al comma precedente:

a) le assunzioni di personale della scuola e delle Universita` secondo quanto stabilito dall'undicesimo comma dell' art. 7 della L. 22 dicembre 1984, n. 887;

b) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle LL. 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482;

c) le assunzioni per esigenze stagionali e straordinarie nei limiti di quelle effettuate nel 1985, nonche` quelle previste dall'art. 15, comma 3, b), del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131 ;

d) le assunzioni dei ruoli locali delle Amministrazioni statali in provincia di Bolzano, di cui all'art. 89 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, nonche` le assunzioni nei ruoli locali degli enti pubblici di cui all'art. 28 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;

e) le assunzioni nelle aziende speciali degli enti locali, nonche` negli enti autonomi fieristici, che abbiano chiuso il bilancio in pareggio o che non abbiano comunque fruito di contributi in conto esercizio;

f) le assunzioni presso gli enti locali, presso le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi, nei posti che siano resi vacanti nonche`, nel limite del 20%, come arrotondamento all'unita`, nei nuovi posti disponibili di organico, istituiti con atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale, o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di controllo. Il predetto limite e` limitato al 30% nel caso che i nuovi posti disponibili di organico rappresentino una quota superiore al 50% dei posti occupati. Tutte le assunzioni negli enti di cui alla presente lettera debbono essere deliberate con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti;

g) le assunzioni presso i comuni nel cui territorio sono localizzati gli interventi del programma di edilizia abitativa previsto dal titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 219 nonche` le assunzioni presso i comuni disastrati e gravemente danneggiati della Basilicata e della Campania e in relazione alle finalita` di cui alla L. 29 novembre 1984, n. 798 presso il comune di Venezia;

h) le nomine derivanti da reclutamenti o immissioni in servizio e le rafferme del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

i) le assunzioni del personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi comprese, entro i limiti dell'autorizzazione concessa per l'anno 1985, le assunzioni di cui all' art. 3 del D.L. 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 1973, n. 685 disposte dal Ministero di grazia e giustizia a copertura dell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari e degli uffici unici - esecuzioni e notificazioni, nonché le assunzioni dei vincitori del concorso annuale per l'ammissione nella carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri ai sensi del D.P.R. 5 maggio 1967, n. 18, la cui graduatoria di merito sia stata approvata entro il 31 dicembre 1985, nonché le assunzioni dei vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze le cui graduatorie di merito siano state approvate entro il 31 dicembre 1985.

12. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell' art. 2 della L. 1 marzo 1975, n. 44 e dell' art. 53 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, limitatamente ai concorsi a posti di custode - guardia notturna.

13. Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo compresa la gestione commissariale della cessata Cassa del Mezzogiorno, gli enti locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa presenteranno, entro il 30 aprile 1986, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione illustrativa:

1) della situazione dei rispettivi ruoli organici, con l'indicazione di tutti i posti comunque disponibili;

2) del personale non di ruolo comunque in servizio;

3) della previsione dei posti che si renderanno vacanti e disponibili in corso d'anno;

4) delle procedure di assunzione in corso;

5) delle graduatorie ancora utili per l'assunzione degli idonei, di cui al successivo comma 20;

6) delle assunzioni, anche temporanee, ritenute indispensabili.

14. Della tempestiva e puntuale osservanza degli adempimenti di cui al precedente comma 13 rispondono, anche disciplinatamente, i capi del personale delle amministrazioni, aziende, enti e gestioni interessati.

15. Gli enti locali trasmetteranno la predetta documentazione tramite il Ministero dell'interno.

16. Gli enti pubblici e le gestioni commissariali governative trasmetteranno la documentazione direttamente, con contestuale informazione alle Amministrazioni vigilanti.

17. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri, dispone il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10, tenendo conto di quanto già previsto dalla L. 22 agosto 1985, n. 444 per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze commesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonché degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilità del personale. I criteri informativi del predetto piano sono comunicati, prima dell'approvazione del piano stesso, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

18. Per le esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si procede con separati provvedimenti adottati in qualsiasi momento, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri. Delle predette esigenze viene data comunicazione illustrativa, a cura della Presidenza del consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

19. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni e per le unità sanitarie locali, con procedura analoga a quella indicata nei commi precedenti, il piano annuale delle assunzioni in deroga, al divieto di cui al precedente comma 10 e disposto con provvedimento della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati, ai sensi dell' art. 9 della L. 26 aprile 1983, n. 130, per la copertura dei posti vacanti nelle singole posizioni funzionali dei profili professionali dei ruoli di cui all'allegato I al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

20. Le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50%, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i tre anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione. Tale limitazione non si applica per le immissioni in servizio nelle forze di polizia e nel Campo nazionale dei vigili del fuoco.

21. Rimane fermo quanto disposto dal quattordicesimo comma dell' art. 7 della L. 22 dicembre 1984, n. 887.

22. Il comune di Palermo, ferma restando per l'anno 1986 l'assunzione in deroga autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 1984, puo` assumere ulteriori 500 unita` per la copertura di posti disponibili nell'ambito dei ruoli tecnici e amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla VI. Laddove la mancata definizione delle procedure in itinere di sistemazione del personale interno e dei giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285 renda non determinabile la effettiva disponibilita`, e` ammessa l'indizione di concorsi pubblici per un contingente pari al 40% delle vacanze di organico nell'ambito dei predetti ruoli. Le posizioni soprannumerarie che dovessero verificarsi, da riassorbirsi con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa, determineranno l'indisponibilita` di altrettanti posti nei corrispondenti profili professionali di livello inferiore.

23. L'ultimo comma dell' art. 9 della L. 20 maggio 1985, n. 207, e` sostituito dal seguente:

"Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi superiori a quarantacinque giorni, la supplenza puo` essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalita` di cui ai commi precedenti".

24. Rimane fermo il criterio di ripartizione della dotazione organica aggiuntiva di cui al dodicesimo comma dell' art. 7 della L. 22 dicembre 1984, n. 887.

Titolo IV Disposizioni in materia di personale

Articolo 7: [Concorsi per il conferimento di posti nelle qualifiche funzionali del personale non docente delle Universita` e degli Istituti di istruzione universitaria, nonche` degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano]

1. Il Ministro della pubblica istruzione e` autorizzato a indire, per l'anno 1986, concorsi per il conferimento di posti nelle qualifiche funzionali del personale non docente delle Universita` e degli Istituti di istruzione universitaria, nonche` degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, anche in deroga all'art. 27 della L. 18 marzo 1968, n. 249.

2. Il numero dei posti da mettere a concorso e` determinato con riferimento alle vacanze che si sono verificati nei singoli enti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1985, a seguito di cessazioni dal servizio comunque determinate.

3. Per la individuazione dei posti da mettere a concorso alle varie qualifiche funzionali - e, nell'ambito di ciascuna di esse, ai vari profili professionali - si terra` conto della qualifica professionale nei quali il personale comunque cessato risulta inquadrato sulla base di provvedimenti adottati dalle relative amministrazioni entro la data del 31 dicembre 1985. A tal fine possono essere utilizzate anche le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nel triennio precedente.

Titolo IV Disposizioni in materia di personale

Articolo 8: [Modificazioni al comma 2 dell'art. 1-bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244]

Il comma 2 dell' art. 1 bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni nella L. 24 luglio 1981, n. 390 e` sostituito dal seguente:

"Ai lavoratori di cui al precedente comma e` dovuta, a carico delle Amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari alla differenza tra la somma corrisposta dall'Inps a titolo di integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro, e comunque, non superiore a quello dei lavoratori che nell'amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni".

Titolo IV Disposizioni in materia di personale

Articolo 9: [Assunzioni alla qualifica di operatore di esercizio del contingente degli uffici locali dell'Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni]

Nel rispetto delle disposizioni del precedente art. 6, per le assunzioni alla qualifica di operatore di esercizio del contingente degli uffici locali dell'Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, in mancanza di aventi titolo, possono essere utilizzate, limitatamente alle sedi interessate e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8 della L. 22

dicembre 1980, n. 873, le graduatorie dei concorsi pubblici provinciali per la medesima qualifica del contingente degli uffici principali già espletati o indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo V - Disposizioni per i settori postali, ferroviario e aeroportuale

Articolo 10: [Disposizioni finanziarie]

1. Per l'anno 1986 l'anticipazione dello stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pareggio del bilancio resta stabilita in L. 2.084 miliardi.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere delle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, approva con proprio decreto, un piano per la graduale soppressione degli uffici postali a volume di traffico con impegno giornaliero fino a 180 minuti, ricorrendo, secondo l'intensità del traffico da rilevare con i dati del 1985, o all'apertura degli uffici a tempo parziale per almeno 5 giorni alla settimana, ovvero a giorni alterni per l'intero orario di servizio, ovvero utilizzando uffici itineranti in grado di servire più località nella stessa giornata e assicurando comunque il servizio quotidiano di recapito.
3. Ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 4 della L. 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo di L. 2.750 miliardi previsto dall'art. 1 della predetta legge ed elevato a L. 3.531 miliardi dal comma 5 dell' art. 34 della L. 27 dicembre 1983, n. 730, viene ulteriormente elevato a L. 4.519 miliardi.
4. Gli importi stabiliti per i settori d'intervento dall'art. 2 della citata L. 10 febbraio 1982, n. 39 sono elevati rispettivamente: da L. 280 miliardi a L. 378 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi; da L. 113 miliardi a L. 142 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo - contabili, nonché per il potenziamento dei servizi di bancoposta; da L. 290 miliardi a L. 320 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati; da L. 46 miliardi a L. 50 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica; da L. 477 miliardi a L. 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale; da L. 356 miliardi a L. 430 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali; da L. 655 miliardi a L. 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica; da L. 1.091 miliardi a L. 1.259 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluoghi di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico - amministrativi, previsti dall' art. 14 della L. 12 marzo 1968, n. 325; da L. 166 miliardi a L. 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture; da L. 57 miliardi a L. 63 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.
5. Ai predetti settori d'intervento è aggiunto il seguente: L. 50 miliardi per il risanamento degli uffici postali ubicati in locali non idonei per l'igiene del lavoro.
6. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di L. 988 miliardi di cui al precedente comma 3, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli art. 5 e 6 della L. 10 febbraio 1982, n. 39.
7. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di L. 988 miliardi.
8. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue : L. 745 miliardi per l'anno 1986; L. 613 miliardi per l'anno 1987, L. 632 miliardi per l'anno 1988.
9. Ai sensi dell' art. 4, ultimo comma, della L. 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo previsto dal primo comma dell'art. 11 della stessa legge per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è elevato a L. 165 miliardi.
10. Per il finanziamento della maggiore occorrenza di L. 65 miliardi di cui al precedente comma e per l'assunzione dei relativi impegni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo.

11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Azienda, che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue: L. 50 miliardi per l'anno 1986; L. 40 miliardi per l'anno 1987; L. 40 miliardi per l'anno 1988.

12. L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e' autorizzata ad assumere impegni nell'anno 1986 fino alla concorrenza di L. 10 miliardi per la corresponsione dell'indennita` di esproprio delle aree occorse per la costruzione degli uffici locali di cui alla L. 23 gennaio 1974, n. 15 fermo restando che i relativi pagamenti dovranno essere effettuati nell'anno 1987. Al finanziamento della spesa si provvede con le modalita` richiamate al precedente comma 6 del presente articolo.

13. Per l'anno 1986 l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui alle lett. b), c) e d) dell' art. 17 della L. 17 maggio 1985, n. 210, e' cosi` determinato: quanto alla lett. b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1985, L. 2.137,5 miliardi;

quanto alla lett. c), l'accollo al bilancio dello Stato dell'onere per capitale ed interessi - valutato, per il triennio 1986-1988, in L. 80 miliardi per l'anno 1986, in L. 150 miliardi per l'anno 1987 e in L. 300 miliardi per l'anno 1988 - derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente contrae fino all'ammontare di L. 1.300 miliardi per rinnovi e fino all'ammontare di L. 3.000 miliardi per l'attuazione di un programma per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile. Tale programma, da redigere in conformita` a quanto disposto dalla L. 17 maggio 1985, n. 210, viene sottoposto, prima dell'approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari; quanto alla lett. d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, L. 1.370,1 miliardi.

14. In via transitoria, per l'anno 1986, sono determinate in L. 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancanti aumenti tariffari degli anni 1982, 1984 e 1985 ed in L. 1.016,4 miliardi quale copertura del disavanzo fondo pensioni ai sensi dell' art. 21, ultimo comma, della L. 17 maggio 1985, n. 210.

15. A decorrere dal 15 maggio 1986 tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente Ferrovie dello Stato ha diritto a compensazioni ai sensi del regolamento Cee n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite, fatta eccezione per le concessioni gratuite di viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di persone invalide. Il Ministro dei trasporti provvedera`, ai sensi degli artt. 16 e 18 della L. 17 maggio 1985, n. 210 alla determinazione degli obblighi che, per effettive esigenze pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, devono essere mantenuti a carico dello Stato. Restano ferme le agevolazioni previste, per il trasporto dei minerali prodotti nelle Isole in partenza dalle Isole stesse, dall' art. 19 ultimo comma, della L. 22 dicembre 1984, n. 887.

16. Sulla base delle indicazioni del Piano generale dei trasporti, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate per il finanziamento del programma integrativo finanziario dalla L. 12 febbraio 1981, n. 17, e rifinanziato, ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 3 della legge stessa, con L. 26 aprile 1983, n. 130 e L. 22 dicembre 1984, n. 887 sono comprese le esigenze relative agli studi e progettazioni per i sistemi di valico dell'asse dell'asse del Brennero e dello Spluga e degli impianti interportuali di primo livello, nonche` la realizzazione di opere e interventi che attengano all'attuazione di una prima fase dell'alta velocita` fra Napoli, Roma e Milano, per un importo non superiore a 500 miliardi di lire, e dell'adeguamento e potenziamento della direttrice Brennero - Bologna in conformita` agli accordi con l'Austria.

17. Gli interventi previsti dall' art. 8, comma 10, della L. 22 dicembre 1984, n. 887, comprendono anche azioni finalizzate alla realizzazione di trasporti rapidi di massa, parcheggi e nodi di interscambio modali.

18. Il Ministro dei trasporti impartira` con proprio decreto all'Ente Ferrovie dello Stato le disposizioni attuative.

19. L'Ente Ferrovie dello Stato e` tenuto ad adeguare alle norme del codice civile le scritture contabili, comprese quelle inventariali, entro il 31 dicembre 1986, ferma restando l'immediata operativita` degli oneri documentali direttamente imposti da disposizioni della L. 17 maggio 1985, n. 210.

20. I prelevamenti che l'Ente Ferrovie dello Stato puo` disporre nell'anno 1986 dai c/c ad esso intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato, non possono registrare un aumento superiore al 7% rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati dal predetto Ente nell'anno 1985. I suddetti prelievi sono calcolati al netto delle quote capitale relative ad ammortamenti di prestiti nonche` al netto delle somme necessarie per i pagamenti relativi ai piani di investimento autorizzati con specifiche leggi.

21. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - e` autorizzato ad eseguire interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione degli aeroporti gestiti in concessione totale o parziale non rientranti nell'attivita` di ordinaria o straordinaria manutenzione, spettante agli enti e societa` di gestione.

22. Conseguentemente sono adeguate le convenzioni di concessione, in vigore sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dei trasporti, previsto dall' art. 3 della L. 22 agosto 1985, n. 449.

23. Le disposizioni di cui all' art. 5 della L. 22 agosto 1985, n. 449, si applicano anche all'esecuzione dei lavori, forniture installazioni e servizi disposti dal Ministero dei trasporti con imputazione ai fondi ordinari di bilancio della Direzione generale dell'aviazione civile.

24. Per gli interventi relativi ad opere di particolare rilevanza che non possono trovare copertura in un unico esercizio finanziario e da realizzarsi in piu` annualita`, la stessa Direzione generale e` autorizzata ad assumere impegni, nei limiti dell'intera somma occorrente, anche a carico dei due esercizi finanziari successivi e previo assenso del Ministro del tesoro nell'ambito delle procedure di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 468.

Titolo VI Interventi in campo economico

Articolo 11: [Fondo dotazione della Sace e disponibilita` finanziarie]

1. Il fondo di dotazione della Sace - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l' art. 13 della L. 24 maggio 1977, n. 227, e` incrementato della somma di L. 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2. In deroga al comma 5 dell' art. 13 della L. 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di L. 200 miliardi e` interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a modifica di quanto disposto dall' art. 17, lett. b), della L. 24 maggio 1977, n. 227 l'eventuale differenza risultante fra il limite degli impegni assumibili, fissati con la legge di bilancio, e l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso non sara` portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

[4. Le disponibilita` finanziarie di cui all' art. 2 del D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni nella L. 29 luglio 1981, n. 394 possono essere utilizzate nel limite di 37,5 miliardi ed in conformita` a criteri, modalita` e limiti stabiliti dal Comitato previsto dall'art. 2 del citato D.L., per la concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti non in grado di fornire integralmente idonee garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50% dell'ammontare del finanziamento.] (2)

5. Per la concessione dei contributi previsti dall' art. 10 del D.L. 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella L. 29 luglio 1981, n. 394 viene autorizzata la complessiva spesa di L. 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986.

6. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell' art. 3 della L. 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e` incrementato, per il periodo 1987-1993, della somma di L. 1.000 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla L. 24 maggio 1977, n. 227. Le quote relative agli anni 1987 e 1988 restano determinate, rispettivamente, in L. 50 miliardi e in L. 100 miliardi.

7. Il fondo di cui al comma precedente e` altresì integrato di L. 150 miliardi per l'anno 1986 per le finalita` di cui alla L. 28 novembre 1965, n. 1329: "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili".

8. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 36 della L. 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di L. 400 miliardi per l'anno 1986, di cui al medesimo art. 36, e` elevata a L. 500 miliardi e destinata, quanto a L. 350 miliardi al fondo dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e quanto a L. 150 miliardi al fondo contributi interessi della Cassa medesima.

9. Al fondo contributi interessi di cui al comma precedente e` altresì assegnata la somma di L. 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992.

10. Per consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per far fronte alle necessita` di gestione delle aziende termali, nonche` per consentire l'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore, e` conferita al comitato di liquidazione EAGAT di cui all' art. 1 quinquies del D.L. 18 agosto 1978, n. 481,

convertito, con modificazioni, nella L. 21 ottobre 1978, n. 641 la somma di L. 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

11. E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 3 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 per la continuazione della politica di contenimento dei prezzi dei beni di maggiore necessita` avviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della L. 18 dicembre 1984, n. 898.

12. La complessiva autorizzazione di spesa di cui all' art. 6 della L. 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, e` ulteriormente integrata di L. 600 miliardi, in ragione, di L. 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.

13. E` conferita, per l'anno 1986, la somma di L. 1.300 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di L. 870 miliardi all'Iri, di L. 400 miliardi all'Efim e di L. 30 miliardi all'Ente autonomo di gestione cinema.

14. In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'art. 13 della L. costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e` prorogata, per l'esercizio finanziario 1986, la L. 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge e` destinata per l'anno 1986 la somma di L. 200 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla L. 24 giugno 1974, n. 268.

15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6 della L. 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì incrementate di L. 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche` della somma di L. 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di L. 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.

16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attività mercatale, nonché alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:

1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;

2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:

a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;

b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale. (1)

[17. La realizzazione dei predetti programmi di investimento e` accertata dagli istituti di credito speciale interessati secondo le procedure previste dalla L. 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni ed integrazioni.] (3)

[18. Con proprie deliberazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore nella presente legge, il Cipe, sentita la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della L. 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce le direttive, le procedure, i tempi e le modalita` di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti.] (3)

19. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di L. 1.800 miliardi nel 1986, di L. 1.300 miliardi nel 1987 e di L. 1.200 miliardi nel 1988, a far ricorso alla Banca europea per gli investimenti (Bei), per la contrazione di mutui da destinare al finanziamento di nuovi investimenti, riservati al Mezzogiorno per una quota pari al 60%, i cui progetti devono essere approvati dal Cipe. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1986, alla contrazione dei suddetti mutui secondo le seguenti quote: Iri: L. 1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e L. 1.200 miliardi nell'anno 1988; Eni: L. 400 miliardi nell'anno 1986; Efim: L. 100 miliardi nell'anno 1986.

20. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in L. 228 miliardi nel 1987 e in L. 420 miliardi nel 1988, e` assunto a carico del bilancio dello Stato e sara` iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote di capitale.

22. L' Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e` autorizzato, per l'anno 1986, a far ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione di mutui nonche` ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di L. 1.000 miliardi.

23. L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al precedente comma, per capitale ed interessi, valutato in L. 120 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e successivi, e' assunto a carico del bilancio dello stato di revisione del Ministero del tesoro. L'ENEL portera` annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.

24. Per assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla L. quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e` autorizzata l'ulteriore spesa di L. 130 miliardi per l'anno 1986, L. 200 miliardi per l'anno 1987 e L. 200 miliardi per l'anno 1988.

25. E` autorizzato per l'anno 1986, il conferimento della somma di L. 250 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l' art. 4 della L. 25 ottobre 1968, n. 1089, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il medesimo anno finanziario. A valere sul conferimento complessivo disposto per l'anno 1986 dell' art. 14, comma 3, della L. 22 dicembre 1984, n. 887, e dal presente comma, una quota fino a L. 150 miliardi e` destinata al finanziamento dei programmi di cui all' art. 8 della L. 17 febbraio 1982, n. 46.

26. E` autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di L. 250 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l' art. 14 della L. 17 febbraio 1982, n. 46, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario.

27. Per consentire la prosecuzione nel primo semestre dell'anno 1986 del piano quinquennale 1985-1989, e` assegnato all'ENEA il contributo di L. 500 miliardi. L'assegnazione predetta e` portata in diminuzione del complessivo importo autorizzato dal Cipe per l'esecuzione del programma quinquennale predetto.

28. Per consentire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della L. 12 giugno 1985, n. 295, e` aumentata da L. 1.275 miliardi a L. 1.595 miliardi; la maggiore somma di L. 320 miliardi e` portata ad aumento nella quota da iscrivere in bilancio per l'anno 1987 ai sensi della predetta L. 12 giugno 1985, n. 295, in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalita` e` altresì iscritto, nell'anno finanziario 1986, un ulteriore limite di impegno di L. 80 miliardi in aggiunta a quelli di cui al comma 3 dell'art. 1 della richiamata L. 12 giugno 1985, n. 295.

29. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, lett. c), della L. 6 ottobre 1982, n. 752 e` incrementata di L. 50 miliardi per l'anno finanziario 1986.

30. Il limite di impegno quindicennale per l'anno 1986 previsto dall'art. 20 ultimo comma, della L. 6 ottobre 1982, n. 752, e` elevato a L. 5 miliardi e sono altresì autorizzati, per le medesime finalita`, due ulteriori limiti quindicennali di L. 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

31. Il comma 1 dell' art. 9 della L. 5 aprile 1985, n. 135, e` sostituito dai seguenti: "La liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verra` concessa in base ai seguenti criteri: a) reimpiego degli indennizzi; b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate; c) gravi infermita` o menomazioni; d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite; e) prioritari` inversa rispetto all'entita` dell'indennizzo.

Per la liquidazione degli indennizzi riferiti ai territori ceduti alla Jugoslavia e` in ogni caso riservata una percentuale non inferiore al 40% della quota annuale di finanziamento disponibile fino a concorrenza del relativo fabbisogno complessivo".

32. Nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell' art. 12 della L. 5 aprile 1985, n. 135, la quota di L. 37 miliardi per l'anno 1987 e` elevata a L. 87 miliardi.

33. All'istituto per il commercio con l'estero per il quinquennio 1986-1990 e` conferita la somma di L. 60 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, al fine di attuare progetti relativi ad indagini sul mercato internazionale, alla diffusione sul mercato mondiale dell'immagine della produzione italiana, alla commercializzazione dei prodotti agro-industriali italiani. Per il triennio 1986-1988 le quote sono determinate rispettivamente in ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988.

34. Le richieste di liquidazioni relative a concessioni accordate ai sensi delle L. 1 dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464, devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile 1986. Trascorso tale termine, le concessioni per le quali non e` stata presentata richiesta di liquidazione verranno revocate.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 55, c. 20°, L. 27.12.1997, n. 449 (G.U. 30.12.1977 n. 302, S.O. n. 255/L), a decorrere dal 1° gennaio 1998.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 21, c. 6°, L. 05.03.2001, n. 57 (G.U. 20.03.2001, n. 66).

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 2, c. 2°, D.P.R. 20.08.2001, n. 361 (G.U. 04.10.2001, n. 231).

Titolo VI Interventi in campo economico

Articolo 12: [Spese autorizzate per l' anno 1986]

1. E` autorizzata per l'anno 1986 la spesa di L. 1.040 miliardi da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per le finalita` e con le procedure di cui all' art. 18, comma 1, della L. 22 dicembre 1984, n. 887. Tale spesa si intende a titolo di acconto sulle assegnazioni che per lo stesso anno 1986 saranno destinate ai predetti enti per l'attuazione del piano agricolo nazionale e del piano per la forestazione.

2. Le disponibilita` finanziarie della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli artt. 20 e 21 della L. 9 maggio 1975, n. 153 sono incrementate di L. 20 miliardi. Per gli interventi creditizi di cui all' art. 12 della L. 1 agosto 1981, n. 423, e` autorizzata per l'anno 1986 la spesa di L. 15 miliardi.

3. Per l'anno 1986 e` autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 18 miliardi al fondo bieticolo nazionale.

4. E` altresì` autorizzata la spesa di L. 27 miliardi per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attivitaa` di trasformazione.

5. La disposizione dell' art. 18, comma 7, della L. 22 dicembre 1984, n. 887, e` prorogata per gli anni 1986, 1987 e 1988. Il concorso nel pagamento degli interessi e` stabilito nella misura di 6 punti percentuali, nel limite massimo di L. 100 miliardi per ciascun anno.

6. Con D.P.R., su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono fusi in un unico organo, avente natura di ente pubblico economico, l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e l'istituto di tecnica e propaganda agraria (ITPA). Al suddetto nuovo ente e` autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 5 miliardi.

7. Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi sono iscritti per l'anno 1986 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

8. Anche per l'anno 1986 si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell' art. 18 della L. 22 dicembre 1984, n. 887, che si intendono estese agli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, della L. 8 agosto 1985, n. 430.

Titolo VII - Interventi in materia di opere pubbliche

Articolo 13: [Autorizzazione di spesa]

1. E` autorizzata la spesa complessiva di L. 1.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di L. 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere gia` avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell' art. 4 della L. 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell' art. 20 della L. 30 marzo 1981, n. 119.

2. Per le finalita` e con le modalita` di cui all' art. 19 della L. 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1986 fino ad un complessivo importo massimo di L. 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1986 puo` esserlo negli anni successivi.

3. L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma valutato in L. 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1987, e` assunto a carico del bilancio dello Stato.

4. E` autorizzata per l'anno 1986, la spesa di L. 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale, nonche` degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria.

5. L'autorizzazione di spesa di cui alla L. 18 agosto 1978, n. 497 ed all' art. 37, comma 7, della L. 27 dicembre 1983, n. 730, concernente un programma di alloggi di servizio per il personale militare, e aumentata di L. 8 miliardi nel 1986, di L. 58 miliardi nel 1987 e di L. 48 miliardi nel 1988.

[6.L'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi ai sensi dell' art. 7 comma 3, del D.L. 13 agosto 1975, n. 376 convertito, con modificazioni, nella L. 16 ottobre 1975, n. 492 e per la concessione di un contributo integrativo affinche` l'onere a carico del mutuatario non superi il 4,50%, oltre al rimborso del capitale, a cooperative edilizie a proprieta` indivisa costituite esclusivamente fra gli appartenenti alle Forze armate e di polizia, e` aumentata di L. 2 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987, 1988.] (1)

7. E` autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di L. 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavoro che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115 , convertito, con modificazioni, nella L. 27 giugno 1974, n. 247 dell' art. 4 bis del D.L. 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella L. 15 febbraio 1975, n. 7 e dell' art. 5 quater del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella L. 25 marzo 1982, n. 94 , concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica. Qualora gli aumenti superino le previsioni iniziali di spesa in misura percentuale superiore al 6%, le maggiori spese debbono beneficiare del parere favorevole del Nucleo tecnico di valutazione degli interventi pubblici ai fini della loro autorizzazione.

8. E` autorizzato, per l'anno finanziario 1986, al limite di impegno di L. 7 miliardi per la concessione di contributi sulla spesa di costituzione di serbatoi e laghi artificiali ai sensi degli artt. 73 e seguenti del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

9. Ai fini del completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli realizzato ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a piu` alta intensita` della costa adriatica, e` autorizzata la spesa di L. 30 miliardi, da assegnare alla regione Emilia Romagna in ragione di L. 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

10. Per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto di cui all' art. 39 della L. 31 dicembre 1982, n. 979, approvato con decreto 15 giugno 1985, dal Ministero della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, e` autorizzata la complessiva spesa di L. 95 miliardi per il periodo 1986-1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di L. 20 miliardi per l'anno 1986, L. 25 miliardi nel 1987, L. 30 miliardi nel 1988 e L. 20 miliardi nel 1989.

11. Per il comportamento dei programmi di edilizia universitaria ospedaliera di cui all' art. 39 della L. 21 dicembre 1978, n. 843, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di L. 5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per l'anno 1987, e 20 miliardi per l'anno 1988.

12. Il finanziamento di cui all' art. 4 del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 1984, n. 363 e` da intendersi riferito a tutti i territori di cui alla L. 3 aprile 1980, n. 115.

13. Ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi di cui all' art. 6 della L. 3 ottobre 1985, n. 526, e` autorizzata l'ulteriore spesa di L. 2.200 miliardi, in ragione di L. 100 miliardi nell'anno 1986, di L. 100 miliardi nell'anno 1987, e di L. 2000 miliardi nell'anno 1988.

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 2268, D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 (G.U. 08.05.2010, n. 106 - S.O. n. 84) con decorrenza dal 09.10.2010.

Titolo VII - Interventi in materia di opere pubbliche

Articolo 14: [Interventi di cui all'art. 21, comma 1 della L. 26 aprile 1983, n. 130]

1. Per gli interventi di cui all'art. 21, primo comma, della L. 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma.
2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'art. 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato art. 21, il CIPE fissa le modalità per l'affidamento dei lavori da parte delle Amministrazioni interessate.
3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è altresì autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.
4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potrà svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'art. 21 della L. 26 aprile 1983, n. 130.
5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando:
 - a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;
 - b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
6. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.
- [7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della L. 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della L. 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro 120 giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle Amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della L. 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica di intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I Comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei Comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia.] (1) (4)
8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorché concernano opere o impianti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 sono ammessi al finanziamento previo parere favorevole del competente comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.
9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984, del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 1986 si provvede, fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI, le modalità di cui al precedente comma 2. (2)

10. E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere:

- a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente;
- b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera a), L. 10 maggio 1976, n. 319 e all'esercizio delle competenze statali di cui all'articolo 4, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
- c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale.

11. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione di progetti di iniziative di educazione ambientale presentati da Amministrazioni statali, enti locali e associazioni ambientaliste. Il Ministro per l'ecologia è tenuto a presentare annualmente, in sede di allegato alla Relazione previsionale e programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalità di utilizzazione delle somme stanziare.

12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.

13. Il contingente di personale comandato previsto dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a cinquanta unità.

14. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennità e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre le spese per compensi per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica.

(1) Il presente comma è stato così modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 13 marzo 1986, n. 60.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 5, L. 22.12.1986, n. 910 (G.U. 30.12.1986, n. 301 S.O.).

(3) La commissione di cui al presente comma è stata rinominata "Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali" in virtù dell'art. 2 D.P.R. 14.05.2007, n. 90 con decorrenza dal 25.07.2007.

(4) Il presente comma è stato abrogato dall'art.14, D.P.R. 14.05.2007, n. 90 con decorrenza dal 25.07.2007.

Titolo VII - Interventi in materia di opere pubbliche

Articolo 15: [Programma delle aree di intervento prioritarie]

1. E' autorizzata la spesa di L. 300 miliardi per l'anno 1986 e di L. 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50% riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali, anche collegate al loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie piu' avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il ministro del lavoro e della previdenza sociale definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovra' concernere le seguenti aree d'intervento prioritarie: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico, e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurative, e arti minori.

2. I progetti finalizzati all'attuazione del programma di cui al precedente comma, da presentarsi entro il 31 maggio 1986, debbono indicare: a) l'area e le modalita` degli interventi e gli obiettivi che si intendono raggiungere; b) la durata dell'intervento e l'onere finanziario del medesimo articolato per i vari fattori produttivi; c) il numero e la qualificazione professionale di addetti specificatamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa; d) le tecnologie che vengono utilizzate; e) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte.

3. La realizzazione dei progetti di cui al precedente comma 2 avverra` sotto il diretto controllo, secondo le rispettive competenze, dell'Istituto centrale per la patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dell'istituto centrale per il restauro e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istruisce i progetti e trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando l'entità del relativo finanziamento.
5. Entro il 30 giugno 1986, il CIPE delibera sui progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione.
6. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione, che debbono indicare: a) il soggetto concessionario; b) il numero nonché le qualificazioni professionali degli addetti che saranno specificatamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di età non superiore a 29 anni che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12 mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. È fatta salva la possibilità di assumere con le medesime modalità, tecnici o laureati i quali, ancorché superato il ventinovesimo anno di età, abbiano già svolto, con contratto a tempo, attività di intervento sui beni culturali presso le sovrintendenze; c) i contenuti e le modalità delle attività formative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della precedente lett. b) d) l'utilizzabilità delle tecnologie avanzate nella valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto; e) il tempo di esecuzione; f) le modalità di erogazione degli acconti e del saldo; g) le modalità di controllo della regolare esecuzione dell'intervento;
7. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
8. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori si attuazione dei progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.
9. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto è di proprietà dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello stesso può essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione.

Titolo VIII - Disposizioni infavore del territorio e per calamità naturali

Articolo 16: [Disposizioni finanziarie]

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla L. 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all' art. 3 della stessa legge è incrementato della somma di L. 450 miliardi per l'anno 1986, di L. 1.050 miliardi per l'anno 1987 e di L. 2.500 miliardi per l'anno 1988. Il fondo è ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1986, con riferimento al triennio 1986-1988, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti delle dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio.
2. Le aperture di credito di cui all' art. 15 della L. 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall' art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella L. 29 aprile n. 1982, n. 187, vengono concesse ai comuni per l'intero ammontare delle risorse dal CIPE, su base pluriennale, ai sensi dell' art. 11, comma 10, della L. 22 dicembre 1984, n. 887, nonché ai sensi del precedente comma 1.
3. A conclusione dell'intervento statale avviato con il D.L. 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella L. 28 agosto 1984, n. 618, per l'anno 1986, l'ulteriore spesa di L. 90 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di un programma concertato di intesa fra le due amministrazioni interessate.
4. Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 219 è autorizzata la spesa di L. 678 miliardi per l'anno 1986, di L. 1.792 miliardi per l'anno 1987 e di L. 530 miliardi per l'anno 1988. La ripartizione delle somme viene effettuata dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell' art. 11 della L. 18 aprile 1984, n. 80.
5. È autorizzato per l'anno 1986 lo stanziamento di L. 30 miliardi da ripartire tra i comuni della Campania in cui sono localizzati gli alloggi di cui al programma abitativo previsto dal titolo VIII L. 14 maggio 1981, n. 219 a compensazione dei maggiori oneri che essi sostengono per gli interventi di loro competenza. La somma predetta è assegnata ai comuni interessati con decreto del Ministro del tesoro sulla base di una ripartizione operata dal presidente della giunta regionale.
6. Le autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono poste a carico, quanto a L. 300 miliardi, degli stanziamenti disposti per l'anno 1986 dall' art. 4 della L. 1 dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni, restando conseguentemente ridotti di pari importo gli interventi previsti dal programma triennale 1985-87 approvato dal CIPE in data 10 luglio 1985 ai sensi dell'art. 2 della stessa L. 1 dicembre 1983, n. 651. Entro 60 giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approva le necessarie modifiche al predetto programma triennale.

7. Per consentire il completamento del programma abitativo, ivi compresi gli interventi di recupero edilizio, in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, il limite di inadempimento di cui al comma 2, lett. a), dell' art. 5 D.L. 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella L. 23 dicembre 1983, n. 748 e` elevato a L. 520 miliardi.

8. Per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1985, il fondo di cui all' art. 1 D.L. 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni, nella L. 23 dicembre 1982, n. 938 e` integrato, per il solo anno 1986, di L. 100 miliardi.

9. In relazione ai precedenti due commi, il limite complessivo di L. 1.720 miliardi di cui al comma 1 del medesimo art. 5 D.L. 5 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella L. 23 dicembre 1983, n. 748 gia` elevato a L. 2.220 miliardi con l' art. 11 della L. 18 aprile 1984, n. 80, e` ulteriormente elevato a L. 2.520 miliardi.

10. Ai maggiori oneri derivanti per il triennio 1986-88 dall'applicazione del comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero, si provvede a carico del fondo di cui all'art. 3 della L. 14 maggio 1981, n. 219.

11. Per consentire il conseguimento degli obbiettivi di preminente interesse nazionale di cui alla L. 10 dicembre 1980, n. 845 concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e` autorizzata la complessiva spesa di L. 60 miliardi per il periodo 1986-88, da iscrivere nella stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di L. 10 miliardi nel 1986 e L. 25 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

12. Il fondo delle anticipazioni della Stato, previsto dal comma 1 dell' art. 1 della L. 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell' art. 3 D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella L. 13 febbraio 1952, n. 50 a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita`, gia` elevato a L. 131,5 miliardi con l' art. 11, comma 7, della L. 22 dicembre 1984, n. 887, e` ulteriormente elevato a L. 158,5 miliardi. La maggiore spesa di L. 27 miliardi e` ripartita nel triennio 1986-88, in ragione di L. 9 miliardi annui.

13. Il limite di spesa di L. 24.550 milioni previsto dal comma 2, dell'art. 1 della L. 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. e D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334 convertito, con modificazioni, nella L. 13 febbraio 1952, n. 50 a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita`, gia` elevato a L. 27.550 milioni con l' art. 11, comma 8, della L. 22 dicembre 1984, n. 887, e` ulteriormente elevato a L. 30.550 milioni. La maggiore spesa di L. 3 miliardi e` ripartita nel triennio 1986-88, in ragione di L. 1 miliardo annuo.

14. A decorrere dall'anno 1986, la dotazione del fondo di solidarieta` nazionale di cui all' art. 1 della L. 15 ottobre 1981, n. 590, e` stabilita in L. 450 miliardi intendendosi corrispondente elevato il limite indicato nell'ultimo comma dello stesso art. 1. Di tale somma, la quota di L. 134 miliardi e` destinata alla concessione, nell'anno 1986, del contributo alle casse sociali di cui all' art. 10 della L. 15 ottobre 1981, n. 590.

15. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e sino all'adozione dell'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia in deroga all' art. 24 della L. 11 novembre 1982, n. 828, e` autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1986 fino alla concorrenza della somma di L. 250 miliardi, a valere sulla spesa che verra` autorizzata per il triennio 1986-1988 della predetta legge dello Stato.

16. Per consentire il completamento dei programmi abitativi di cui all' art. 2 D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti e` autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi, fino all'ammontare di 60 miliardi di lire, ai comuni che saranno indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. L'onere di ammortamento dei predetti mutui per capitale e interessi, valutato di L. 10 miliardi annui a decorrere dal 1987, e` assunto a carico del bilancio dello Stato.

17. La Cassa depositi e prestiti e` autorizzata, ai sensi e con modalita` della normativa richiamata al precedente comma, a concedere mutui sino all'ammontare di 100 miliardi di lire, per la realizzazione, contestualmente al risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate, di alloggi da assegnare in locazione nei commi della provincia di Salerno gia` colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985. L'onere di ammortamento per capitale e interessi, valutato in L. 16 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, e` posto a carico del Fondo di cui all'art. 3 della L. 14 maggio 1981, n. 219.

Titolo IX - Disposizioni in materia tariffaria
Articolo 17: [Comitato interministeriale prezzi]

1. Il Comitato interministeriale prezzi, o la Giunta in caso di urgenza, al fine del completamento nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella Relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle Amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

2. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell' art. 1 D.l. 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 12 giugno 1984, n. 219.

3. Il Comitato interministeriale prezzi (Cip) nel determinare le tariffe elettriche e telefoniche adotterà i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'Enel e dei maggiori oneri derivanti alla Sip dalle disposizioni di cui al successivo art. 18, a tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche.(1)

(1) Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) è stato soppresso dall'art. 1, L. 24.12.1993, n. 303 (G.U. 19.08.1993, n. 194).

Titolo IX - Disposizioni in materia tariffaria
Articolo 18: [Disposizioni varie]

1. L'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3 D.L. 30 ottobre 1981, n. 609, convertito nella L. 26 dicembre 1981, n. 777, e` ridotta a L. 3.330 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di L. 130 miliardi per l'anno 1981 e di L. 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1983.

2. Il comma 1 dell'art. 2 D.L. 12 marzo 1982, n. 69, come modificato dall'art. 1 della L. di conversione 12 maggio 1982, n. 231, e` cosi` sostituito: "E` conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) la complessiva somma di L. 4.490 miliardi che sara` iscritta in ragione di L. 440 miliardi per l'anno 1982, di L. 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1985 e di L. 345 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi".

3. Per l'anno 1986 il canone annuo da pagarsi allo Stato dalla concessionaria Sip - Societa` italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. - in base all'art. 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo unico della L. 22 dicembre 1984, n. 870, e` stabilito nella misura del 5.5% degli introiti lordi risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai servizi dati in concessione.

4. L'aumento del canone dal 3% al 5,5% e` versato dalla Sip all'azienda di Stato per i servizi telefonici, a titolo di acconto e salvo conguaglio, entro il 31 ottobre 1986 per essere riservato entro il successivo 30 novembre all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le aziende di Stato e gli enti pubblici, gli enti locali e loro aziende, le imprese a prevalente partecipazione pubblica concessionarie di servizi di pubblica utilita` sono tenute ad indicare, nelle relazioni che accompagnano i rispettivi bilanci, gli oneri conseguenti alla concessione di agevolazioni o riduzioni comunque denominati rispetto alle tariffe o ai prezzi stabiliti per la generalita` dell'utenza per ciascun tipo di beni o di servizi distinti per categorie di beneficiari. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 30 settembre 1987, una relazione concernente il quadro complessivo delle predette agevolazioni e degli oneri che conseguentemente gravano sulle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilita` e proposte per il riordino della normativa vigente in materia.

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 19: [Disposizioni riguardanti la cassa integrazione guadagni]

1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Inps, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto di L. 19.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse, e` fissato per l'anno 1986 in L. 32.000 miliardi.
2. Ai fini dell'avvio del risanamento della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 e` posto a carico dello Stato nel limite di L. 19.000 miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa.
3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art. 12 della L. 20 maggio 1975, n. 164, e` fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di L. 3.500 miliardi a favore della separata contabilita` degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della L. 5 novembre 1968, n. 1115.
4. Il contributo predetto e` corrisposto per il 60% nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilita` degli interventi straordinari della cassa integrazione.
5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui modalita` di funzionamento saranno successivamente determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate senza oneri di interessi.
7. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria gia` erogate nel corso dell'esercizio.
8. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'Inps dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della L. 12 agosto 1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981.

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 20: [Disposizioni varie]

1. La misura contributiva di cui all'art. 4, comma 1, della L. 16 febbraio 1977, n. 37, e` elevata al 6% a decorrere dall'1 gennaio 1986, al 7% dall'1 gennaio 1987 e all'8% dall'1 gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'art. 4, comma 2, della L. 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella L. 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 13 della L. 10 maggio 1982, n. 251, e` elevata a L. 100.000 a decorrere dall'1 gennaio 1986, a L. 150.000 dall'1 gennaio 1987 e a L. 250.000 dall'1 gennaio 1988.
2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonche` nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua e` elevata a L. 68.000 dall'1 gennaio 1986, a L. 102.000 dall'1 gennaio 1987 ed a L. 170.000 dall'1 gennaio 1988.
3. A decorrere dall'1 luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'art. 116 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e la retribuzione annua convenzionale di cui all'art. 234 del medesimo T.U., cosi` come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della L. 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10% delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinati.

4. La retribuzione annua di cui all'art. 8 della L. 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'art. 1 della L. 17 marzo 1975, n. 68, e dall'art. 5 della L. 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 10%, intervenute nel biennio sulle retribuzioni di cui al comma 3, e nell'anno sulle retribuzioni di cui al comma 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni.

6. La riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dall'1 luglio 1985, con cadenza annuale.

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 21: [Ambito di applicazione della disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalità dei lavori dipendenti]

A decorrere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1986 è estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalità dei lavori dipendenti relativamente:

a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva;

b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0.50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo articolo 31.

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 22: [Contributo di adeguamento e contributo aggiuntivo]

1. A decorrere dall'1 gennaio 1986:

a) il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1985 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

b) gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono tenuti a versare un contributo aggiuntivo pari a L. 250.000 annue;

c) l'importo del contributo volontario dovuto dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F allegata al D.L. 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 rapportato a mese;

d) la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria è pari a quella stabilita per i lavoratori attivi delle predette categorie dall'art. 6, comma 11, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638;

e) il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni resta stabilito nelle misure previste dall'art. 3 D.L. 22 dicembre 1981, n. 781, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 54; il contributo aggiuntivo aziendale non può comunque essere inferiore a L. 50.000 né superiore a L. 822.000 per le aziende non montane ed è ridotto alla metà per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;

f) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende non ubicate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell' art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, sono tenuti a versare un contributo capitaro aggiuntivo in misura pari a L. 120.000 annue. (1)

2. In attuazione, dell' art. 7, comma 2, della L. 15 aprile 1985, n. 140, a decorrere dal 1 gennaio 1986 l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali ed i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di L. 20.000.

3. L'aumento di cui al comma precedente è soggetto alla disciplina della perequazione automatica e si applica alle pensioni di vecchiaia, di anzianità nonché alle pensioni di invalidità i cui titolari abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al comma 1, dell'art. 14 sexies del D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33 restano confermate ed ulteriormente elevate di un punto a carico dei datori di lavoro.

(1) L'importo di cui alla presente lettera è stato elevato a L. 370.000 dall' art. 9, L. 11.03.1988, n. 67 (G.U. 14.03.1988, n. 61 S.O.), a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 23: [Trattamenti finanziari a favore dei membri del nucleo familiare]

1. Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all' art. 4 D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 25 marzo 1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o più componenti sono pari, rispettivamente, a L. 5.060.000, a L. 8.400.000, a L. 10.800.000, a L. 12.900.000, a L. 15.000.000, a L. 17.000.000 ed a L. 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare è formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell' art. 38 D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 minori di età e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare è resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all' art. 20 della L. 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruite dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmettere immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

2. Se i soggetti cui si corrispondono i trattamenti per i figli ed equiparati, ai sensi dell' art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, minori di età sono in condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 10%.

3. Per i nuclei familiari che comprendono soggetti, per i quali possono attribuirsi i trattamenti dichiarati totalmente inabili ai sensi della normativa vigente, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 50%.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 1986, cessa la corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia ai soggetti con reddito familiare superiore al doppio dei limiti stabiliti dal comma 1. A decorrere dal medesimo periodo per i soggetti con reddito familiare superiore ai limiti di reddito stabiliti dal comma 1, cessa la corresponsione dei predetti trattamenti per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati ai sensi dell' art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente articolo, l' art. 20 dalla L. 27 dicembre 1983, n. 730.

5. Sono fatti salvi gli aumenti della indennità spettante al personale del Ministero degli affari esteri allorché in servizio all'estero ai sensi dell' art. 173 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, nonché al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ai sensi dell' art. 12 del D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215.

6. Per il primo figlio a carico ed equiparati resta ferma la disciplina della maggiorazione di cui all' art. 5 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 25 marzo 1983, n. 79.

7. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, la tabella allegata al D.L. 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 12 giugno 1984, n. 219, e` sostituita dalla tabella F allegata alla presente legge.

8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia, ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore dei bilanci degli enti stessi.

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 24: [Aumenti derivanti dalla perequazione economica per le pensioni]

1. Per le pensioni di cui al comma 1 dell' art. 21 della L. 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1 maggio e al 1 novembre di ciascun anno.

2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente.

3. In sede di prima applicazione il rapporto e` effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al trimestre agosto - ottobre 1985.

4. La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale e` ridotta al 90%. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale e` ridotta al 75%.

5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalita` di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

6. A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilita` a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito dal comma 2 dell'art. 85 del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e` quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, di cui all' art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, dal comma 4 dell' art. 14 septies D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'Istat agli effetti della scala mobile sui salari.

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 25: [Contributo di solidarieta`]

1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarieta` commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.

2. La misura del contributo di solidarieta` e` determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo e` pari al 2%.

3. Il contributo e` versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi.

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 26: [Riduzione delle somme di integrazione salariale]

Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1 gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonche` quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80%, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lett. a) e b) dell'art. 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità, nonche` all'indennità di richiamo alle armi.

Titolo XI - Disposizioni in materia socio sanitaria

Articolo 27: [Disposizioni di modifica]

1. Le lett. a) e b) del comma 2 dell' art. 12 della L. 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88, sono cosi` modificate:

a) per la parte corrente in L. 130.605 miliardi, di cui L. 41.600 miliardi per l'esercizio 1986, L. 43.630 miliardi per l'esercizio 1987 e L. 45.375 miliardi per l'esercizio 1988. Detti stanziamenti saranno adeguati in misura corrispondente ai miglioramenti conseguiti con l'applicazione del successivo art. 28. Salvo diversa determinazione, da adottarsi contestualmente al provvedimento legislativo di cui all'art. 17 comma 1, della L. 5 agosto 1978. n. 468, l'adeguamento da apportare per l'anno 1986, in relazione alle maggiori quote di partecipazione dell'assistito in vigore dal 1 marzo 1986, viene fissato in L. 743 miliardi;

b) per la parte in conto capitale in L. 5.080 miliardi, di cui L. 1.600 miliardi per l'esercizio 1986, L. 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 e L. 1.800 miliardi per l'esercizio 1988.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all' art. 15 della L. 26 aprile 1982, n. 181, per il potenziamento del sistema informativo sanitario, da attuare attraverso la realizzazione, l'avviamento e la gestione della rete informatizzata di collegamento tra l'Amministrazione centrale, le regioni e le unita` sanitarie locali ai fini dell'acquisizione, del trattamento e della restituzione dei flussi informativi e` autorizzata la spesa di L. 45 miliardi per l'anno 1986, di L. 70 miliardi per l'anno 1987 e di L. 50 miliardi per l'anno 1988. I progetti finalizzati agli obiettivi di cui sopra sono definiti dal Ministero della sanita` sentite le regioni, e i relativi interventi sono gestiti per la parte di rispettiva competenza dal Ministero della sanita` e dalle regioni.

3. A decorrere dall'anno 1989 la relativa spesa viene autorizzata con le modalita` previst e nell'art. 19, comma 14 della L. 22 dicembre n. 887.

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 28: [Quote di partecipazione della spesa]

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche previste dalle lett. a) e b) dell'art. 10, comma 3 D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni nella L. 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a L. 250 per ogni 1.000 lire sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali e a L. 2.000 per ogni ricetta. E soppresso il comma 4 del medesimo art. 10.

2. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della L. 26 aprile 1982, n. 181, e` fissata al 25% con il limite minimo di L. 1.000 e massimo di L.

30.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse e' fissato in L. 60.000.

[3. Con la stessa decorrenza e' stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al D.L. 25 gennaio 1982, n. 16 convertito, con modificazioni, nella L. 25 marzo 1982, n. 98 nella misura del 25% delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833. La partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulla singola prescrizione idrotermale e' stabilita nella misura di L. 15.000 per ogni ciclo di prestazioni termali previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833.] (1)

4. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 gli assistiti con reddito complessivo riferito al nucleo familiare non superiore ai limiti di seguito indicati: per nuclei familiari di una persona: L. 5.060.000; per nuclei familiari di due persone: L. 8.400.000; per nuclei familiari di tre persone: L. 10.800.000; per nuclei familiari di quattro persone: L. 12.900.000; per nuclei familiari di cinque persone: L. 15.000.000; per nuclei familiari di sei persone: L. 17.000.000; per nuclei familiari di sette o piu' persone: L. 19.000.000. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i precedenti limiti di reddito sono elevati del 20% con un minimo di L. 2.000.000. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra si fa riferimento alla disciplina del precedente art. 23, comma 1. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.

5. Per l'anno 1986 sono prorogate le disposizioni di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 32 della L. 27 dicembre 1983, n. 730.

6. Sono abrogate le norme di esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 riferite a livelli di reddito e che siano in contrasto con quanto stabilito nel comma 4 del presente articolo. sono fatte salve le esenzioni dalla partecipazione alla spesa previste rispettivamente dai decreti del Ministro della sanita' 10 febbraio 1984 e 23 novembre 1984 per i soggetti affetti da determinate forme morbose nonche' le esenzioni indicate nei protocolli per la tutela della maternita' di cui all'art. 11 D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638 per le categorie di invalidi e assimilati.

(1) Il presente comma e' abrogato per la parte in cui fissa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto legge 25.01.1982, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 25.03.1982, n. 98 nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23.12.1978, n. 833, in virta' di quanto disposto dall'art 1 D.L. 30.10.1987, n. 443 (G.U. 31.10.1987, n. 255), convertito, con modificazioni, dalla L. 29.12.1987, n. 531 (G.U. 30.12.1987, n. 303).

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 29: [Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano]

1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in relazione agli obiettivi definiti con la programmazione regionale e locale, nonche', se necessario, allo scopo di garantire il pareggio dei bilanci delle unita' sanitarie locali, possono prevedere:

a) l'erogazione delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente art. 28 in forma indiretta con partecipazione alle spese anche differenziata per reddito;

b) maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa in base a leggi nazionali;

c) la temporanea eliminazione dalle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell' art. 7 della L. 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, di una o piu' delle seguenti prestazioni:

prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale a domicilio;

prestazioni fisioterapiche oltre due cicli nell'anno, salvo documentate forme croniche; prestazioni di assistenza

infermieristica e ostetrica a domicilio; prestazioni di ricovero ospedaliero in assistenza indiretta, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3 della detta L. 23 ottobre 1985, n. 595. Le prestazioni di cui sopra possono tuttavia essere erogate quali prestazioni facoltative nel rispetto di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 3 della stessa legge.

2. Tale previsione va formulata, di regola, al momento della ripartizione del fondo sanitario regionale alle unità sanitarie locali.

3. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 del precedente art. 28.

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 30: [Quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche]

1. La quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche di cui al comma 1 del precedente art. 28 non può superare le lire trentamila per ricetta.

2. L'esenzione dalla partecipazione alle spese di cui al precedente art. 28 è fatta salva per le categorie di cittadini previste dai commi 9 bis e 9-ter dell'art. 10 D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638.

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 31: [Disposizioni finanziarie]

1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'art. 4 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386 è fissata nella misura del 10,95% della retribuzione imponibile, di cui il 9,6 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento è ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60% e al 7,60% per i datori di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33. A decorrere dall'1 gennaio 1988 il contributo istituito dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1953 n. 841, successivamente modificato dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971 n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dall'1 gennaio 1989 il suddetto contributo è soppresso. (3)

3. Le economie risultanti nei bilanci delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

[4. Per tutti gli aventi diritto alle indennità economiche di maternità, restano fermi i contributi stabiliti dalla L. 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni.] (6)

5. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o indennità di trasferta fino all'ammontare esente da imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 1 D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella L. 26 settembre 1981, n. 737. Restano altresì confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7. È soppresso il comma 23 dell'art. 4 D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni.

8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonché dai lavoratori dipendenti e pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'art. 4 D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386 stabilito nella misura del 7,5% del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire (1).

9. Il contributo di cui al precedente comma 8 e` dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti nonche` da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto e` ridotto al 50% per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , nonche` nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell' art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984 (1).

10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non puo` comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di L. 648.000 e di L. 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attivita` svolta nell'anno. Per le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 nonche` nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell' art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, la misura predetta e` ridotta del 50%. (5)

11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell' art. 63 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall' art. 15 D.L. 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1980, n. 441 e` stabilito nella misura del 7,5% del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sara` effettuato in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri (2) (1).

12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme gia` pagate come contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il relativo versamento sara` effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.

13. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del presente art. si applicano sulla quota degli imponibili complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a L. 40.000.000 annue.

14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di L. 100.000.000 annue, e` dovuto un contributo di solidarieta` nella misura del 4%. (4)

15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente e` cosi` ripartita: 3,80% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore.

16. Fino al 31 dicembre 1986, resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall' art. 6, comma 1, lett. a), della L. 28 luglio 1967, n. 669 dall' art. 22 della L. 19 gennaio 1955, n. 25, e dell'art. 11, lett. a) : della L. 13 marzo 1958, n. 250.

17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, 1, 13, 14 e 15 le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli enti locali con esclusione delle aziende municipalizzate, nonche` gli enti pubblici non economici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70 continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alla quota a loro carico, sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 1985, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 1, determinato, in via forfetaria, in L. 2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a L. 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nell'allegata tabella B per "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia" e, quanto a L. 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986.

(1) l'art. 36 del D.Lgs. n. 446/97 ha abolito il contributo per il servizio sanitario nazionale a partire dal 1° gennaio 1998. Il versamento relativo al contributo abolito, il cui presupposto di imposizione si verifica anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto l'abolizione, e` effettuato anche successivamente a tale data.

(2) In base al disposto dell' art. 4 , del D.L. 23.02.1995, n. 41 convertito con modificazioni in L. 22.03.1995, n. 85 a decorrere dall'anno 1995 il contributo per le prestazioni del S.S.N. e' determinato nella misura del 6,6%. Il D.M. 05.05.1995, n. 2827 stabilisce che la misura del 6,6% e da calcolare sulla quota dell'imponibile non superiore a lire 40.000.000, determinato in relazione al reddito complessivo lordo ai fini dell'IRPEF. Sulla quota di imponibile eccedente l'importo di cui al comma 1, e fino al limite di lire 150.000.000, il contributo e' dovuto nella misura del 4,6%. Il D.L. 6

settembre 1996, n. 467, art. 2, comma 5, in vigore dal 10 settembre 1996, sospende il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché dei contributi per le prestazioni del S.S.N., ivi compresa la quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall' art. 10, L. 11.03.1988, n. 67 (G.U. 14.03.1988, n. 61 S.O.).

(4) L'importo previsto dal presente comma è elevato a lire 150.000.000 annue dall' art. 8, c. 19, L. 24.12.1993, n. 537 (G.U. 28.12.1993 n. 303, S.O. n. 121).

(5) E' costituzionalmente illegittimo il presente comma nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente comma 8, fissato comunque in somma annua non inferiore a L. 648.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma 8; e, per effetto dell'art. 27, L. 11 marzo 1983, n. 87, nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente comma 9, fissato comunque in somma annua non inferiore a L. 324.000 non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma 8 (C. cost. 28.10.1987 n. 431, G.U. 09.12.1987, n. 52 Prima Serie Speciale).

(6) Il presente comma è stato abrogato dall' art. 86, D.Lgs. 26.03.2001, n. 151, con decorrenza dal 27.04.2001.

Titolo XII - Disposizioni diverse

Articolo 32: [Disposizioni finanziarie]

1. A decorrere dal 1 gennaio 1986, l'ammontare del fondo di cui all' art. 25 della L. 27 dicembre 1977, n. 968, e' determinato in L. 3.160 milioni, da scrivere nel bilancio annuale e in quello pluriennale con le modalita` di cui al quattordicesimo comma dell' art. 19 della L. 22 dicembre 1984, n. 887.

2. Gli importi di cui al comma precedente sono assegnati entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, all'istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all' art. 34 della L. 2 agosto 1967, n. 799. E' abrogata la lett. a) dell' art. 25 della L. 27 dicembre 1977, n. 968.

3. Il fondo previsto dal comma 6 dell' art. 4 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 1985, n. 17, e' elevato a decorrere dall'anno finanziario 1986 da L. 30 miliardi a L. 70 miliardi.

4. Le somme di cui all' art. 4, comma 26, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 1985, n. 17, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1985 possono esserlo in quello successivo.

5. L'autorizzazione di spesa di L. 2.477 miliardi per l'anno 1986, di cui all'art. 10 della L. 16 maggio 1984, n. 138, recante nuove norme in materia di occupazione giovanile, e' ridotta di L. 350 miliardi.

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento spettanti fino al 31 dicembre 1985 alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell' art. 19, comma 13, della L. 22 dicembre 1984, n. 887, concernente le modalita` di versamento alla Cassa stessa delle annualita` di contributo dovute dallo Stato, e' forfettariamente determinato in L. 30 miliardi per le somme dovute a tutto il 31 dicembre 1984. Il predetto importo e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

7. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministero del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1986 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in L. 3.300 miliardi.

8. Le parole "ogni trimestre" di cui all' art. 60 , comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernenti il periodo di presentazione dei conti delle somme erogate da parte dei funzionari delegati, sono sostituite con le altre "ogni semestre".

9. L'importo di L. 5.000, stabilito dall'art. 2 della L. 15 marzo 1956, n. 238, e' elevato a L. 2 milioni.

10. L' art. 2 della L. 24 dicembre 1955, n. 1312, e` sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale e` annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro".
11. Il comma 2 dell'art. 1 della L. 8 febbraio 1973, n. 17, e` sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 1986 l'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento e` annualmente iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro".
12. A decorrere dall'anno 1986 l'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, e` sostituito dal seguente: "All'Ufficio italiano dei cambi, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria affidategli con regio D.L. 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella L. 9 gennaio 1939, n. 380 puo` essere corrisposto un contributo annuo nella misura che verra` determinata annualmente con decreto del Ministero del tesoro".
13. L' art. 55 della L. 21 dicembre 1978, n. 843, e` sostituito dal seguente: "I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre, sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo".
14. Il comma precedente si applica anche per i titoli collettivi emessi nell'anno 1985.
15. E` autorizzato in favore dell'Ente per le ville vesuviane di cui all' art. 1 della L. 29 luglio 1971, n. 578, un contributo straordinario di lire due miliardi annui, per il triennio 1986-1988, da destinare agli interventi di cui all'art. 2, lett. a), b), e c) della stessa Legge n. 578 del 1971.
16. Per l'anno 1986 le economie risultanti dal conto consuntivo della Commissione nazionale per le societa` e la borsa (CONSOB) sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate, in tutto o in parte, al bilancio della Commissione stessa con decreti del Ministro del tesoro.
17. Le disponibilita` esistenti al 31 dicembre 1985 sulla autorizzazione di spesa di cui all' art. 19, comma 3, della L. 7 agosto 1982, n. 526, possono essere impegnate negli anni successivi.
18. Per il finanziamento delle iniziative del Comitato costitutivo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parita` di trattamento e uguaglianza tra i lavoratori e le lavoratrici, e` autorizzata la complessiva spesa di L. 6 miliardi da ripartire nel triennio 1986-88, in ragione di L. 2 miliardi annui.
19. E` autorizzata a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) la concessione di un contributo di L. 3.000 milioni per l'anno 1986. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all' art. 4 della L. 1 dicembre 1983 n. 651, e successive modificazioni ed integrazioni.
20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1978: n. 384 in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.
21. Per gli edifici pubblici gia` esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.
23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalita` di investimento, una quota pari all'1% e` destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384. Per gli anni successivi la quota percentuale e` elevata al 2%.
24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5% dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384. La quota predetta e` iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero con contestuale riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n. 8405.

25. Una quota pari all'1% dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'art. 10, comma 13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato e` destinata ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo.

26. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell' art. 1 della L. 25 novembre 1964, n. 1280, elevato a lire venticinque miliardi dall' art. 35, comma 17, della L. 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, e` ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a L. 35 miliardi.

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 33: [Disposizioni varie]

[1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è abrogato.

2. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, aventi durata inferiore all'anno, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

3. Per i lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore all'anno, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell'anno sono quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno.

[4. Per i lavori di cui al comma 2 è introdotta altresì la facoltà, esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Nel caso di contratto a prezzo chiuso non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi.]
(2)

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo.] (1)

(1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 3, D.L. 11.07.1992, n. 333 (G.U. 11.07.1992, n. 162), è stato abrogato dall'art. 26, L. 11.02.1994, n. 109 (G.U. 19.02.1994 n. 41, S.O. n. 29), abrogazione confermata dall'art. 256 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, con decorrenza dal 01.07.2006 .

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 15, L. 23.12.1992, n. 498 (G.U. 29.12.1992, n. 304).

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 34: [Spese autorizzate]

1. Per le finalità di cui all'art. 11 della L. 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'art. 12 della legge stessa e` autorizzata la spesa di L. 1.500 miliardi a favore del Fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di L. 300 miliardi nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

2. Ai fini del completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli, e` autorizzata la spesa di L. 500 miliardi per il quinquennio 1986-1990, in ragione di L. 20 miliardi per l'anno 1986, di L. 50 miliardi per l'anno 1987, di L. 100 miliardi per l'anno 1988 e di L. 165 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

3. Per la gestione del piano generale dei trasporti fino all'entrata in funzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), e` prorogato il Comitato dei Ministri previsto dall'art. 2 della L. 13 giugno 1984, n. 245, che si avvarra` della segreteria tecnica prevista dall'art. 3 della stessa legge,

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 35: [Regioni e province autonome]

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1987, non si applicano le disposizioni contemplate nel comma 2 e 3 dell'art. 38 della L. 7 agosto 1982, n. 526, e nel comma 3 dell'art. 2 della L. 29 ottobre 1984, n. 720.

2. Le aziende di credito che detengono disponibilita` delle regioni Sicilia e Trentino -Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano in misura superiore al limite consentito dall'art. 40 della L. 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, debbono versare l'eccedenza in essere all'entrata in vigore della presente legge in quattro rate di ammontare pari ad un quarto della eccedenza stessa e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 1 giugno e 1 dicembre di ciascun anno. Sulle somme non versate alle predette scadenze e` dovuto da parte delle aziende di credito un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

3. Qualora le predette regioni e province autonome non comunicchino alle aziende di credito l'ammontare massimo delle giacenze detenibili, le aziende stesse fanno riferimento all'intera disponibilita` ai fini del versamento di cui al precedente comma. (1)

(1) E' costituzionale illegittimo il presente articolo limitatamente alla parte in cui si riferisce anche ai "tributi deliberati" dalla regione Sicilia (C. cost. 25.02.1987, n. 61, G.U. 11.03.1987, n. 11 Prima Serie Speciale), nonche` alla parte in cui si riferisce alle "entrate proprie" della regione Trentino-Alto Adige (C. cost. 25.02.1987, n. 62 (G.U. 11.03.1987, n. 11 Prima Serie Speciale).

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 36: [Esigenze eccezionali ed urgenti]

1. A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del Regolamento Cee n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l'integrazione temporanea di esperti e di personale dell'Ufficio competente nonche` l'erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, e` disposto lo stanziamento di L. 2 miliardi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Disciplina dell'attivitaa` di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Il predetto stanziamento affluira` ad apposito c/c infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per i progetti integrati mediterranei" e di esso si potra` avvalere il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041.

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 37: [Proroga delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legge 7 febbraio 1985, n 12]

Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legge 7 febbraio 1985, n 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, sono prorogate fino al 31 dicembre 1986.

Titolo X - Disposizioni in materia di previdenza

Articolo 38: [Ambito di applicazione della presente legge e sua entrata in vigore]

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla G.U.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base del D.L. 30 dicembre 1985, n. 790.
4. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Tabella A : [Rubrica omessa]

[Omissis] (1)

(1) La tabella di cui al presente allegato è omessa.

Tabella B : [Rubrica omessa]

[Omissis] (1)

(1) La tabella di cui al presente allegato è omessa.

Tabella C : [Rubrica omessa]

[Omissis] (1)

(1) La tabella di cui al presente allegato è omessa.

Tabella D : [Rubrica omessa]

[Omissis] (1)

(1) La tabella di cui al presente allegato è omessa.

Tabella E : Tasse universitarie e scolastiche

DENOMINAZIONE	IMPORTO
A) Università e Istituti superiori	
1) Tassa di immatricolazione	50.000
2) Tassa annuale di iscrizione	120.000
3) Tassa annuale per gli studenti fuori corso del primo e secondo anno, per gli studenti dei corsi di laurea quadriennali	120.000
4) Tassa annuale per gli studenti fuori corso del primo, secondo e terzo anno, per gli studenti dei corsi di laurea di durata superiore al quadriennio.	120.000
Tassa annuale per gli studenti del terzo, quarto, quinto e sesto anno di fuori corso dei corsi di laurea di durata quadriennale	240.000
Tassa annuale per gli studenti del quarto, quinto e sesto anno di fuori corso, dei corsi di laurea di durata superiore al quadriennio	240.000
Tassa annuale per ciascun anno successivo al sesto	Importo del' anno precedente + 10%
5) Le università possono richiedere agli studenti fuori corso il pagamento dei contributi universitari, nella misura non superiore al 50 per cento di quella richiesta agli studenti in corso	
B) I) Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse	
1) Tassa di esame di ammissione	11.700
2) Tassa di immatricolazione	11.700
3) Tassa di frequenza di ciascun anno	41.500
II) Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica	
1) Tassa di esame di ammissione alle varie scuole	29.300
2) Tassa di immatricolazione	58.600
3) Tassa di frequenza di ciascun anno	140.700
C) Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.	
1) Tassa di iscrizione	11.700
2) Tassa di frequenza	29.300

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE DETERMINATE IN MISURA UNICA	
A) Università e istituti superiori	
1) Tassa di laurea o di diploma	150.000
2) Tassa di diploma delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento	250.000
B) I) Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse	
1) Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze	29.300
II) Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica	
1) Tassa di diploma	175.900
C) Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo	
1) Tassa di rilascio dei relativi diplomi	29.300
2) Tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione	23.400

(1)

(1) La presente tabella è stata così modificata dall'art. 4, D.P.C.M. 18.05.1990 (G.U. 23.05.1990, n. 118).

Tabella F : Determinazione dell'assegno integrativo da corrispondere per i figli a carico di età inferiore a 18 anni compiuti

Reddito familiare	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli ed oltre
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1	60.000	120.000	180.000	240.000
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 X 1,25	30.000	90.000	150.000	210.000
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 X 1,50	-	60.000	120.000	180.000
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 X 1,75	-	-	90.000	150.000
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 X 2	-	-	-	120.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

Tabella G : Contributi a carico dei datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia

SETTORI	Aliquota %
---------	------------

Agricoltura	0,683
Industria	--+
Artigianato	
Personale marittimo navigante	
Gente dell'aria	> 2,22
Lavoratori dello spettacolo	
Lavoratori dei giornali quotidiani	
	--+
	--+
Commercio (e assimilati)	
Dipendenti da proprietari di fabbricati	> 2,44 [1]
Servizi di culto	--+
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati	2,55
Trasporti	2,72 [2]
Cooperative [3]	

[1] Oltre all'eventuale supplemento stabilito ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947. n. 1304, tabella A, n. 1.

[2] Personale rientrante nell'ambito di applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

[3] Per i soci lavoratori ed i dipendenti delle cooperative, data la diversa natura ed attività, si deve far riferimento alle aliquote del settore produttivo cui la cooperativa appartiene.